



Rif. xxx/09 -OIA

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice dott. Manlio Merolla, ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero **71537** del ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2008**;

**Oggetto: Opposizione Ord.Ingiunzione ex L. 689/1981 Violazione CdS ;**

**TRA**

**Vxxxxxxx Ixxxxxxx**, elett.te dom.to in Napoli come in atti alla via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - **Cod. FISCALE / PARTITA IVA rilevato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**CONTRO**

- **COMUNE NAPOLI in persona Sindaco pt**

**COSTITUITO**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso parte ricorrente ha richiesto l'annullamento della:

- ❖ **CARTELLA ESATTORIALE 071 2008 00933782 62 PER CONTRAVVENZIONI per violazioni al CdS ;**

La causa veniva fissata all'udienza del **24.06.09** previa concessione con decreto di fissazione di udienza della provvisoria sospensione, fino all'esito del presente giudizio, dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Acquisita la documentazione, verificate le notificazioni di rito e la costituzione della P.A. la causa veniva riservata a sentenza .

Il Giudice al termine della suddetta udienza, decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art.23 della legge n.689/81 e della sentenza Corte Costituzionale n. 534/90.



## CONCLUSIONI

**Il ricorrente:** come da atti e verbale di causa;

**P.A.:** con comparsa di costituzione e documentazione a corredo della memoria prodotta .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso in opposizione, ai sensi della Legge 689/81 e segg.ti.**

### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 139, IV COMMA, CPC ET L.31 DEL 28/2/2008 RELATIVAMENTE AI VERBALI NOTIFICATI ALLA MOGLIE**

**Ai sensi dell'art. 201 del C. d. S., il verbale di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro 150 giorni dall'infrazione.**

**Ebbene, nella fattispecie, non vi è stata regolare notificazione dei verbali di contravvenzione, in quanto tale notificazione è avvenuta con violazione e falsa applicazione dell'art. 139, IV Comma, cpc, stante che sull'atto impugnato prodotto dalla P.A. non si chiarisce se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall'art.139 cpc e ciò farebbe presumere che il destinatario dello stesso non sia stato rintracciato, non giustificando l'attività del notificatore non documentata nella relata completa dell'atto esibito e prodotto. Infatti come eccepito dalla difesa del ricorrente sussiste**

### **VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 20.11.1982 N.890**

**In tema di notificazione a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 7 della legge 20.11.1982 n.890, per ritenere la ritualità della notificazione, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela o di affinità con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, di persona cioè legata a lui da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, di affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza [ cfr nullità della notificazione a cognata non convivente sent. Cass. 7544 del 13.08.1997].**

**Ma rilevato che l'atto è stato notificato ad una società, che risulta essere stato genericamente ALLA MOGLIE non meglio identificata, ogni deduzione logica-giuridica è consequenziale.**



SENTENZA OIA  
Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

**RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA  
SENTENZA 116/07 del 09.01.2007  
CIRCA IL VERBALE DEL 13.10.03 N.12426037**

Circa l'eccezione testè sollevata, la medesima risulterebbe essere più incisiva della prima, sussistendo nella fattispecie **violazione dell'art.7 Comma VIII del CdS, a norma del quale** " qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata di sosta";

**A sostegno di quanto disposto dal cds sono intervenute le SEZIONI UNITE della CASSAZIONE, con la sentenza n.116 del 09.01.2007**, che hanno ritenuto nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera. ( cfr anche art 9 L.317/67).

Ciò stante, facendo **emergere incertezza del diritto**, tutto ciò induce il sottoscritto Giudicante ad accogliere la domanda, senza entrare nel merito delle ulteriori questioni poste a sostegno dello stesso ricorso in ossequio anche al più recente orientamento della Suprema Corte che con **sentenza n.849/2004** che estende in sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la legittimità del provvedimento statuendo che deve essere controllata sotto ogni profilo, sicchè non vi è alcun accertamento dell'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere, in sede di opposizione, l'infondatezza della pretesa avanzata dalla P.A..

**Consegue, a quanto sopra rilevato, che il ricorso è accolto .**

Tuttavia, la natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell'opposizione, giustificano la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. Accoglie il ricorso;**
- 2. Dichiarà compensate tra le parti le spese di lite.**

*Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 24.06.2009*

**Il Giudice di Pace**  
*Dott. Manlio Merolla*

TIMBRO